

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESAME DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE
PROCEDURE E MODALITÀ**

Articolo 1
(Definizione)

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure e l'ambito di applicazione dell'esame di iscrizione ad AssoCounseling che si svolge on line su specifica piattaforma.

Articolo 2
(Modalità di iscrizione)

Chiunque sia in possesso dei requisiti minimi per l'iscrizione all'associazione così come definiti dallo Statuto e dal regolamento R06 e relativi allegati, può inviare domanda di partecipazione all'esame utilizzando l'apposito modulo siglato come "M07" all'interno del quale sono comprese anche le procedure che definiscono le modalità di presentazione e l'invio della documentazione richiesta.

Le domande, accettate in ordine cronologico di arrivo, dovranno essere inviate entro la data di termine delle iscrizioni che viene indicata di volta in volta sul sito web di AssoCounseling per ogni sessione d'esame.

Nel caso in cui venga raggiunto il numero massimo di posti disponibili, la sessione verrà chiusa indipendentemente dalla data di termine delle iscrizioni.

Le domande pervenute a iscrizioni ormai terminate o a sessione chiusa anticipatamente per ragioni di capienza massima raggiunta, saranno in automatico dirottate sulla prima sessione d'esame utile, salvo indicazioni diverse dei candidati.

Le domande possono essere inviate a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria. Ai fini dell'eventuale graduatoria fa fede la data di ricezione della stessa da parte di AssoCounseling.

Articolo 3
(Convocazione)

Il Consiglio di Presidenza Nazionale, valutate preliminarmente le richieste di iscrizione ricevute, provvede a convocare la sessione d'esame. I candidati sono avvisati tramite email.

Articolo 4
(Costituzione della Commissione d'esame)

La commissione d'esame, in un numero di membri variabili da 1 (uno) a 3 (tre) è composta da almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Presidenza Nazionale.

AssoCounseling			Regolamento esame di valutazione professionale R07				
Data Emissione	09/07/2009	Data Revisione	01/12/2020	Indice Revisione	Rev. 15	Pag.	1 di 4

Possono far parte della commissione d'esame tutti gli iscritti all'associazione secondo modalità definite dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha facoltà di invitare soggetti esterni in qualità di osservatori.

Articolo 5

(Funzioni della Commissione d'esame)

La commissione vigila sul corretto svolgimento dell'esame così come definito dalle procedure del presente regolamento. Definisce le prove d'esame in accordo con il Consiglio di Presidenza Nazionale e valuta le stesse per ogni candidato. Esprime una valutazione complessiva (idoneità / non idoneità) sull'esame per ogni candidato accompagnandola, ove ritenuto necessario, da un breve relazione scritta. Propone al Consiglio di Presidenza Nazionale il rilascio o meno dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013.

Articolo 6

(Svolgimento dell'esame)

Ogni candidato deve collegarsi, secondo quanto previsto dalla convocazione ufficiale di cui all'art. 3 del presente regolamento, registrandosi sulla piattaforma attraverso il proprio nome e cognome, munito di un idoneo documento di identità (carta di identità, patente, passaporto, porto d'armi) in corso di validità.

L'esame consiste in un colloquio di gruppo relativo ai seguenti argomenti:

- Documenti di AssoCounseling: Statuto, Codice Deontologico, Definizione di counseling, Atti caratterizzanti, la "Carta di Assago", Livelli di iscrizione, Ambiti di competenza e specializzazioni, Tavoli tematici (Rivista Italiana di Counseling, Vol. 5, Num. 1, Giugno 2018).
- Regolamenti di AssoCounseling: Regolamento per il mantenimento e rinnovo dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, Regolamento amministrativo, Procedimento disciplinare, Utilizzo dei marchi e dei loghi di AssoCounseling, Procedure di segnalazione e reclamo, Regolamento elettorale.
- Leggi e atti normativi: Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (organizzazione della professione), Decreto legislativo 18 maggio 2018, n° 51 (privacy).
- Approfondimenti: Cosa sono i codici Ateco e quale adottare per l'attività di counseling (fisco), Counselor a prova di GDPR. Il vademecum di AssoCounseling (privacy)

Tutti i documenti elencati sono reperibili sul sito web di AssoCounseling in formato PDF, liberamente scaricabili.

AssoCounseling			Regolamento esame di valutazione professionale R07				
Data Emissione	09/07/2009	Data Revisione	01/12/2020	Indice Revisione	Rev. 15	Pag.	2 di 4

Articolo 7

(Valutazione delle prove d'esame)

I commissari esprimono una propria valutazione interna. Al candidato viene comunicata l'idoneità o meno all'iscrizione all'associazione.

La valutazione si basa sia sulle conoscenze effettive dimostrate dal candidato delle norme e dei regolamenti dell'associazione sia sulla congruenza dimostrata durante l'esame.

La valutazione si basa inoltre sulla capacità del candidato di dimostrare competenza nella conduzione di un incontro e/o un intervento di counseling.

Articolo 8

(Tipologia d'esame)

L'esame di valutazione per l'iscrizione ad AssoCounseling è un esame che non verte su conoscenze prettamente culturali, ma precipuamente professionali. Le conoscenze culturali del counseling e del proprio modello di riferimento sono demandate agli istituti di formazione che hanno rilasciato il diploma in counseling.

Articolo 9

(Ricorsi)

Ricorsi avverso la decisione della commissione d'esame possono essere proposti dal candidato al Consiglio di Presidenza Nazionale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, senza indugio, provvede ad instradare il ricorso alla Commissione Deontologica. La Commissione Deontologica, sentite le parti e acquisita la documentazione, si esprime in merito al ricorso entro e non oltre 60 giorni che decorrono da quando alla Commissione stessa viene instradato il reclamo da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il giudizio emesso dalla Commissione Deontologica non è appellabile.

Articolo 10

(Validità temporale dell'esame)

Dalla data dell'esame l'aspirante socio ha 90 (novanta) giorni di tempo per iscriversi all'associazione. Decorso tale periodo l'esame perde di validità e l'aspirante socio che intendesse iscriversi all'associazione, dovrà ripetere nuovamente l'esame.

AssoCounseling			Regolamento esame di valutazione professionale R07				
Data Emissione	09/07/2009	Data Revisione	01/12/2020	Indice Revisione	Rev. 15	Pag.	3 di 4

Articolo 11

(Assenze, bocciature e ripetibilità dell'esame)

In caso di assenza o di bocciatura il candidato potrà richiedere di sostenere l'esame alla prima sessione successiva utile. Il candidato è tenuto a versare la tassa d'esame per ogni sessione alla quale intende partecipare. Non esiste un limite di volte per ripetere l'esame.

Articolo 12

(Applicazione)

Il presente regolamento, nella sua attuale revisione, si applica dal 15 dicembre 2020.

AssoCounseling		Regolamento esame di valutazione professionale R07					
Data Emissione	09/07/2009	Data Revisione	01/12/2020	Indice Revisione	Rev. 15	Pag.	4 di 4